**STATUTO DELL**' **ANDU**

**Approvato del Congresso Nazionale del 22 maggio 2021**

Art. 1 - È costituita l'Associazione professionale, culturale e sindacale denominata 'Associazione Nazionale Docenti Universitari' (ANDU). L'Associazione ha come scopo la rappresentanza dei docenti dell'Università italiana e ha l'obiettivo di promuovere e coordinare iniziative per la difesa e il rinnovamento del sistema nazionale, autonomo e pubblico, delle Università italiane. L'Associazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2 - Possono essere **soci** dell'Associazione tutti i docenti universitari di ruolo in servizio o in pensione e i docenti/ricercatori a tempo determinato. Per i docenti di ruolo in servizio l'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione della delega all'Amministrazione del proprio Ateneo per la trattenuta dalla retribuzione mensile della quota associativa. Copia della delega va inviata all'Esecutivo nazionale dell'ANDU. Per i docenti di ruolo in pensione e per i docenti/ricercatori a tempo determinato l'iscrizione avviene attraverso un modulo da inviare all'Esecutivo nazionale e con il versamento di una quota annuale per i pensionati e mensile per i docenti/ricercatori a tempo determinato. L'ammontare delle quote associative è fissato dal Direttivo Nazionale.

 Art. 3 - Sono **Organi** dell'Associazione:

a) Il Congresso nazionale.

b) Le Assemblee di Ateneo.

c) I Coordinatori di Ateneo.

d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

e) Il Direttivo nazionale

f) L'Esecutivo nazionale.

g) Il Coordinatore nazionale.

 Art. 4 - Il **Congresso nazionale** dell'Associazione si compone dei Delegati delle Sedi. Al Congresso possono partecipare senza diritto di voto tutti gli altri iscritti che lo desiderino.

 Art. 5 - L'elezione dei Delegati al Congresso dell'Associazione deve effettuarsi nei singoli Atenei in Assemblee convocate su specifici Ordini del Giorno, con procedure atte a garantire i diritti delle minoranze.

 Art. 6 - Il Congresso nazionale stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, delibera sullo Statuto e sulle sue modifiche e su ogni altro argomento sottopostogli. Il Congresso nazionale ratifica i bilanci sociali.

 Art. 7 - Il Congresso nazionale dell'Associazione si riunisce in via ordinaria, ogni tre anni. Su deliberazione della maggioranza dei componenti del Direttivo nazionale sono fissati la data ed il luogo del Congresso ed è predisposto l'Ordine del Giorno. Il Congresso si riunisce, in via straordinaria, entro due mesi da quando ne facciano richiesta scritta al Coordinatore nazionale almeno un quinto degli iscritti.

Art. 8 - Il **Direttivo nazionale** è composto da undici membri ed è eletto dal Congresso nazionale. Il Direttivo nazionale ha il compito di attuare le delibere del Congresso. Il Direttivo nazionale assicura l'unità di indirizzo operativo, sindacale e culturale dell'Associazione. Esso delibera sui provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione e provvede all'approvazione dei bilanci. Le riunioni del Direttivo sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Direttivo nazionale sono prese a maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore nazionale. In caso di impedimento o di dimissioni dal Direttivo di uno o più dei suoi componenti, il Direttivo stesso procede alla nomina dei loro sostituti, scelti tra gli iscritti all'Associazione che diano la propria disponibilità. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Direttivo eletti dal Congresso non dovessero più farne parte, si procederà alla convocazione di un Congresso Straordinario per l'elezione di un nuovo Direttivo.

 Art. 9 - Il Direttivo nazionale elegge tra i suoi componenti l'**Esecutivo nazionale** composto da tre membri e, tra i membri dell'Esecutivo nazionale, elegge il Coordinatore nazionale e il Segretario. L'Esecutivo nazionale assicura il collegamento tra le Sedi e cura i rapporti con altre Associazioni e con Enti e Istituzioni

 Art. 10 - Il **Coordinatore nazionale** è il legale rappresentante dell'Associazione e coordina l'attività dell'Esecutivo nazionale, promuove le attività dell'Associazione e ne realizza i programmi, con il contributo dell'Esecutivo nazionale.

 Art. 11 - Al **Segretario** il Coordinatore nazionale può delegare propri compiti. Il Segretario svolge le funzioni di segretario degli Organi Collegiali nazionali dell'Associazione e redige i verbali.

 Il Segretario assume tutti i compiti previsti per il Coordinatore nazionale nel caso di impedimento o di dimissioni di quest'ultimo.

 Art. 12 - L'**Assemblea di Ateneo** è costituita dai soci di quell'Ateneo ed elegge il Coordinatore di Ateneo. L'Assemblea di Ateneo può decidere la costituzione di un Esecutivo di Ateneo.

 Art. 13 - Il **Coordinatore di Ateneo** rappresenta l'Associazione a livello di Ateneo.

 Art. 14 - L'Esecutivo nazionale può nominare Coordinatori di Ateneo provvisori che avranno anche il compito di convocare l'Assemblea dei Soci del proprio Ateneo per eleggere il Coordinatore di Ateneo. Il Coordinatore di Ateneo provvisorio decade dopo un anno dalla sua nomina.

Art. 15 - Il Congresso nazionale nomina un **Collegio dei Revisori dei conti** composto da tre Soci che non facciano parte del Direttivo nazionale. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno il Presidente. I Revisori accertano che la contabilità sociale sia regolare e redigono una relazione sui bilanci annuali. In caso di impedimento o di dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, il Direttivo nazionale effettua la sostituzione.

 Art. 16 - Tutte le riunioni previste dal presente Statuto possono svolgersi anche per via telematica.

 Art. 17 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci. I contributi volontari possono essere accettati, ma non devono comportare limitazioni dell'autonomia dell'Associazione.

 Art. 18 - Tutti i pagamenti vengono operati mediante assegno o bonifico bancario, carta di credito o bancomat. Del conto corrente bancario è intestatario, in nome dell'Associazione, il Coordinatore nazionale. Gli impegni per spese straordinarie sono deliberati dall'Esecutivo nazionale.

 Art. 19 - Eventuali proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Coordinatore nazionale o dall’Esecutivo nazionale o dal Direttivo nazionale o da almeno il cinque per cento dei soci. Le proposte saranno sottoposte al Congresso nazionale.

 Art. 20 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 Art. 21 - L'Associazione può essere sciolta con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.

 Art. 22 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o devoluto a fini di pubblica utilità, con le modalità previste dalla legge.